

# TI\_GERICHTE 60.2015.259 vom 21. Dezember 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2015.259](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.259)

FR: TI\_GERICHTE 60.2015.259 du 21 décembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 60.2015.259 del 21 dicembre 2015

## Regeste

Reclamo contro la decisione di dissequestro

## Erwägungen

### E. 1

ed altri per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ed infrazione alla legge federale sugli stranieri in relazione ai fatti ( ) commessi a partire dall'anno 2008, a \_\_\_\_\_ e in altre località del Cantone Ticino, sia personalmente che per il tramite di società e di terze persone, in correttezza/complicità con loro, in particolare allestendo e utilizzando documenti falsi o rilasciando attestazioni di comodo a terze persone, per poi compiere atti di rilevanza giuridica, segnatamente sottoscrivendo contratti di leasing e di assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo indennizzo; come pure per aver favorito l'entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di \_\_\_\_\_ ( ) e altre persone; nonché per avere, ( ), effettuato almeno 45 transazioni con 11 diverse carte di credito risultate falsificate ( ) (decreto di apertura dell'istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP \_\_\_\_\_).

Dagli atti emergerebbe inoltre che siano stati aperti ulteriori procedimenti penali nei confronti, fra gli altri, di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, sempre in merito allo stesso complesso di fatti.

### 3.2.

In data 4.4.2014 la RE 1 ha inviato al magistrato inquirente uno scritto con la dicitura «insinuazione del credito» in cui chiedeva a quest'ultimo di ( ) inserire il nostro credito all'interno della graduatoria (scritto 4.4.2014, AI 117, inc. MP \_\_\_\_\_). La qui reclamante ha allegato quattro contratti di leasing, con i relativi verbali di consegna e conteggi, in merito alle risoluzioni anticipate dei contratti di leasing per un ammontare complessivo di CHF 190'188.80. I quattro contratti in oggetto erano stati stipulati con la \_\_\_\_\_ Sagl (con firma di \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_.

### 3.3.

Con scritto 9.5.2014 l'avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente di patrocinare la RE 1 ed ha confermato che quest'ultima intendeva notificarsi quale accusatrice privata nell'ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (scritto 9.5.2014, AI 119, inc. MP \_\_\_\_\_). In tale scritto, inoltre, veniva segnalato che ( ) chi ha sottoscritto quei contratti « persona giuridica o persona fisica » risulta essere chiaramente riconducibile al signor PI 1 ed implicato, congiuntamente con altre persone, nei diversi procedimenti in

essere ( )■(scritto 9.5.2014, p. 2, AI 119, inc. MP \_\_\_\_\_).

3.4.

Il procuratore pubblico, con decisione di data 9.7.2015, ha deciso di mantenere il sequestro sull'importo di CHF 100'000.-- (sui CHF 141'801.-- ancora sotto sequestro) per garantire la pretesa dalla PI 3 (sequestro risarcitorio) ed a copertura delle spese procedurali. Ha tuttavia dissequestrato l'importo di CHF 41'000.-- in favore dell'imputato PI 1. In merito alla richiesta formulata da RE 1 il magistrato inquirente si è limitato ad affermare che ( ) i contratti leasing in oggetto sono stati sottoscritti da \_\_\_\_\_ per la società \_\_\_\_\_ Sagl, \_\_\_\_\_, rispettivamente da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per cui la pretesa di risarcimento non può essere garantita con il denaro sequestrato ( )■a PI 1 ed a PI 2 (decisione 9.7.2015, p. 2).

3.5.

Ora, la qui reclamante sostiene che ( ) tutti i procedimenti penali avviati e in essere nei confronti anche delle sopraccitate persone, sia fisiche, sia giuridiche, che hanno di proprio pugno sottoscritto i contratti di leasing sulla base dei quali la reclamante basa la propria pretesa di risarcimento, sono strettamente correlati ■ tanto da farne parte ■ al procedimento principale e di riferimento che trova come attore principale il signor PI 1. Non ci troviamo infatti confrontati con una serie di reati scollegati e indipendenti fra di loro, ma bensì con un unico disegno criminale, nel quale l'attore principale ( ) disponeva le proprie pedine con un intento ben preciso e finalizzato all'ottenimento di vantaggi economici, dei quali nel corso degli anni quest'ultimo ha sicuramente beneficiato ( )■(reclamo 20/21.7.2015, p. 3).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263, 267 , 379 ss., 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

### **E. 1.1**

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa . Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP) . La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B\_69/2014 del

9.10.2014 consid. 2.4.; 6B\_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B\_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 20/21.7.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione di dissequestro 9.7.2015, è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. La legittimazione di RE 1 ad impugnare la decisione di dissequestro 9.7.2015 non risulta a priori pacifica; detta questione può tuttavia rimanere aperta, viste le motivazioni alla base della presente decisione. L'impugnativa è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

A' sensi dell'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B\_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B\_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B\_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B\_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.). Spetta al magistrato inquirente di verificare d'ufficio e regolarmente se con il progredire dell'inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere, se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della misura provvisoria vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B\_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.; Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4].

### **E. 2.2**

Secondo l'art. 267 cpv. 1 CPP, il sequestro deve essere levato non appena le condizioni che hanno giustificato la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta più essere necessaria. L'autorità penale ha quindi l'obbligo di togliere la misura allorquando: lo scopo per il quale il sequestro è stato ordinato non è più giustificato; il legame di connessione tra l'oggetto sequestrato e l'infrazione non può essere dimostrato durante il corso d'inchiesta; le responsabilità penali ritenute nei confronti del prevenuto si appalesano come infondate e/o gli oggetti o valori patrimoniali non possono essere oggetto di confisca; una misura meno incisiva può essere sostituita; la durata della misura diventa

sproporzionata (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3). L'autorità competente per levare il sequestro è quella dinanzi alla quale la procedura è pendente, ossia il pubblico ministero, oppure il tribunale di merito. La decisione di dissequestro deve consistere in una decisione formale e motivata, suscettibile di reclamo (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 1).

### **E. 2.3**

Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

### **E. 2.4**

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l'art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di impedire “ (...) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati ” (FF 1993 III 221; decisioni TF 6B\_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; 1B\_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.). L'autorità – in applicazione dell'art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell'esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell'interessato (imputato oppure entro certi limiti terzo) “ (...), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell'importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d'assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato ” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B\_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; 1B\_300/2013 del 14.4.2014 consid. 5.3.1.; 1B\_163/2013 del 4.11.2013 consid. 4.1.4.; 1B\_711/2012 del 14.3.2013 consid. 4.1.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a' sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B\_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“ In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato ” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all'interessato dal sequestro. L'esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“ il crimine non paga ” (decisione TF 6B\_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che essi gli siano pervenuti. L'ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è dunque indispensabile ( StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

### **E. 3.1**

In concreto il procuratore pubblico ha aperto in data 16.4.2012 un procedimento penale nei confronti di PI 1 ed altri per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ed infrazione alla legge federale sugli stranieri in relazione ai fatti "(...) commessi a partire dall'anno 2008, a \_\_\_\_\_ e in altre località del Cantone Ticino, sia personalmente che per il tramite di società e di terze persone, in correatà/complicità con loro, in particolare allestendo e utilizzando documenti falsi o rilasciando attestazioni di comodo a terze persone, per poi compiere atti di rilevanza giuridica, segnatamente sottoscrivendo contratti di leasing e d'assicurazione di autovetture, denunciandone successivamente la sottrazione per furto o rapina, ottenendo o tentando di ottenere il versamento del relativo indennizzo; come pure per aver favorito l'entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera di \_\_\_\_\_ (...) e altre persone; nonché per avere, (...), effettuato almeno 45 transazioni con 11 diverse carte di credito risultate falsificate (...)" (decreto di apertura dell'istruzione 16.4.2012, AI 1, inc. MP \_\_\_\_\_). Dagli atti emergerebbe inoltre che siano stati aperti ulteriori procedimenti penali nei confronti, fra gli altri, di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, sempre in merito allo stesso complesso di fatti.

### **E. 3.2**

In data 4.4.2014 la RE 1 ha inviato al magistrato inquirente uno scritto con la dicitura "insinuazione del credito" in cui chiedeva a quest'ultimo di "(...) inserire il nostro credito all'interno della graduatoria" (scritto 4.4.2014, AI 117, inc. MP \_\_\_\_\_). La qui reclamante ha allegato quattro contratti di leasing, con i relativi verbali di consegna e conteggi, in merito alle risoluzioni anticipate dei contratti di leasing per un ammontare complessivo di CHF 190'188.80. I quattro contratti in oggetto erano stati stipulati con la \_\_\_\_\_ Sagl (con firma di \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_.

### **E. 3.3**

Con scritto 9.5.2014 l'avv. PR 1 ha comunicato al magistrato inquirente di patrocinare la RE 1 ed ha confermato che quest'ultima intendeva notificarsi quale accusatrice privata nell'ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (scritto 9.5.2014, AI 119, inc. MP \_\_\_\_\_). In tale scritto, inoltre, veniva segnalato che "(...) chi ha sottoscritto quei contratti – persona giuridica o persona fisica – risulta essere chiaramente riconducibile al signor PI 1 ed implicato, congiuntamente con altre persone, nei diversi procedimenti in essere (...)" (scritto 9.5.2014, p. 2, AI 119, inc. MP \_\_\_\_\_).

### **E. 3.4**

Il procuratore pubblico, con decisione di data 9.7.2015, ha deciso di mantenere il sequestro sull'importo di CHF 100'000.-- (sui CHF 141'801.-- ancora sotto sequestro) per garantire la pretesa dalla PI 3 (sequestro risarcitorio) ed a copertura delle spese procedurali. Ha tuttavia dissequestrato l'importo di CHF 41'000.-- in favore dell'imputato PI 1. In merito alla richiesta formulata da RE 1 il magistrato inquirente si è limitato ad affermare che "(...) i contratti leasing in oggetto sono stati sottoscritti da \_\_\_\_\_ per la società \_\_\_\_\_ Sagl, \_\_\_\_\_, rispettivamente da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per cui la pretesa di risarcimento non può essere garantita con il denaro sequestrato (...)" a PI 1 ed a PI 2 (decisione 9.7.2015, p. 2).

### **E. 3.5**

Ora, la qui reclamante sostiene che “(...) tutti i procedimenti penali avviati e in essere nei confronti anche delle sopraccitate persone, sia fisiche, sia giuridiche, che hanno di proprio pugno sottoscritto i contratti di leasing sulla base dei quali la reclamante basa la propria pretesa di risarcimento, sono strettamente correlati – tanto da farne parte – al procedimento principale e di riferimento che trova come attore principale il signor PI 1. Non ci troviamo infatti confrontati con una serie di reati scollegati e indipendenti fra di loro, ma bensì con un unico disegno criminale, nel quale l’attore principale (...) disponeva le proprie pedine con un intento ben preciso e finalizzato all’ottenimento di vantaggi economici, dei quali nel corso degli anni quest’ultimo ha sicuramente beneficiato (...)” (reclamo 20/21.7.2015, p. 3). Il magistrato inquirente si limita ad affermare che i contratti sarebbero stati firmati da altre persone e non dallo stesso PI 1 senza tuttavia chinarsi sulla pretesa sollevata da RE 1. In particolar modo egli non analizza la qualità di accusatrice privata di quest’ultima e neppure l’esistenza (o meno) di un indebito profitto di carattere patrimoniale da parte di PI 1. Peraltro non si comprende nemmeno quale reato sarebbe prospettato all’imputato in merito ai fatti descritti dalla RE 1 (se non il reato di truffa giusta l’art. 146 CP); ma nulla vi è agli atti. Il procuratore pubblico non ha peraltro analizzato le connessioni fra i diversi attori dei procedimenti penali sopraindicati e firmatari dei contratti di leasing oggetto della segnalazione della qui reclamante; persone che peraltro emergono più volte nei molteplici procedimenti aperti nei confronti di PI 1 e che sembrerebbero anch’essi coinvolti nei fatti a quest’ultimo imputati. Tali aspetti, centrali, avrebbero dovuto essere affrontati dal magistrato inquirente nella decisione impugnata, non potendo questa Corte esprimersi, per prima, in quanto autorità di reclamo. La conclusione del procuratore pubblico, che ha disposto il dissequestro, almeno in parte, dei fondi di PI 1 perché i contratti di leasing in oggetto sarebbero stati firmati da terze persone e non dall’imputato è dunque – oggi – senz’altro prematura e non può essere condivisa.

### **E. 4**

La decisione 9.7.2015 del procuratore pubblico Nicola Respini emanata nell’ambito dell’inc. MP \_\_\_\_\_ è annullata. Gli atti gli sono ritornati per i suoi incombenti. Il gravame è accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 263, 267, 379 ss., 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 9.7.2015 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini è annullata. §§ Gli atti dell’inc. MP \_\_\_\_\_ sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a, RE 1, \_\_\_\_\_, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali II  
presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.